



Statuto

Sommario

Titolo I	
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE	3
<i>Articolo 1 - Costituzione e sede.</i>	3
<i>Articolo 2 - Durata della Società.</i>	3
<i>Articolo 3 - Adesioni ed iscrizioni.</i>	3
<i>Articolo 4 - Scopo Mutualistico.</i>	4
<i>Articolo 5 - Oggetto sociale.</i>	4
<hr/>	
Titolo II	
SOCI	7
<i>Articolo 6 - Numero, responsabilità e requisiti dei soci.</i>	7
<i>Articolo 7 - Domanda di ammissione.</i>	7
<i>Articolo 8 - Delibera di ammissione.</i>	8
<i>Articolo 9 - Obblighi dei soci.</i>	9
<i>Articolo 10 - Diritti dei soci.</i>	9
<i>Articolo 11 - Recesso del socio.</i>	10
<i>Articolo 12 - Esclusione del socio.</i>	10
<i>Articolo 13 - Decesso del socio.</i>	11
<i>Articolo 14 - Liquidazione della partecipazione.</i>	12
<hr/>	
Titolo III	
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	13
<i>Articolo 15 - Quote - Patrimonio della Società.</i>	13
<i>Articolo 16 - Azioni di partecipazione cooperativa.</i>	13
<i>Articolo 17 - Esercizio sociale</i>	14
<i>Articolo 18 - Ristorni.</i>	14

Titolo IV

GLI ORGANI DELLA COOPERATIVA

15

Articolo 19 - Organi della Cooperativa.	15
Articolo 20 - L'Assemblea dei Soci.	15
Articolo 21 - Convocazione.	16
Articolo 22 - Validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e modalità di espressione del voto.	17
Articolo 23 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea dei soci - Verbale.	17
Articolo 24 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci.	18
Articolo 25 - Assemblee separate.	18
Articolo 26 - Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.	19
Articolo 27 - Composizione del Consiglio di Amministrazione - Elezione, decadenza e cessazione del Presidente e dei Consiglieri.	20
Articolo 28 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.	21
Articolo 29 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.	22
Articolo 30 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione, validità delle sedute e delle deliberazioni.	23
Articolo 31 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa.	24
Articolo 32 - Composizione e nomina del Collegio Sindacale.	25
Articolo 33 - Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale.	26
Articolo 34 - Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti, risoluzione del contratto.	27

Titolo V

PRESTITI SOCIALI E STRUMENTI FINANZIARI

29

Articolo 35 - Prestiti sociali.	29
Articolo 36 - Strumenti finanziari.	30
Articolo 37 - Modalità di voto degli strumenti finanziari.	30
Articolo 38 - Obbligazioni.	30

Titolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

31

Articolo 39 - Clausola arbitrare.	31
Articolo 40 - Scioglimento e liquidazione della Società.	32
Articolo 41 - Requisiti mutualistici.	32
Articolo 42 - Disposizioni integrative.	32

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 - Costituzione e sede.

- 1.1.** È costituita la Società Cooperativa denominata **UNIABITA Soc. Coop.**
 - 1.2.** La Cooperativa ha sede in **Cinisello Balsamo**.
 - 1.3.** Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo spostamento della sede della società all'interno del Comune di Cinisello Balsamo, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2299 del Codice Civile, la costituzione di uffici e sedi secondarie della Società, qualora si rendano necessarie per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.
-

Articolo 2 - Durata della Società.

- 2.1.** La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.
-

Articolo 3 - Adesioni ed iscrizioni.

- 3.1.** La Società si iscrive nella sezione delle Cooperative a mutualità prevalente dell'Albo delle società cooperative.
- 3.2.** La Società aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e sue articolazioni di settore, nazionali e territoriali.
- 3.3.** Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa può aderire e partecipare ad altri organismi cooperativi, associativi o di altra natura, coerenti con gli scopi della Cooperativa.
- 3.4.** La Società richiede, con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito presso il Ministero competente.

Articolo 4 - Scopo Mutualistico.

4.1. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, alla luce dell'art. 45 della Costituzione e nell'ambito dell'oggetto sociale, l'attuazione del diritto alla casa e l'integrazione sociale dei cittadini, impegnandosi altresì, attraverso il suo sviluppo e rafforzamento patrimoniale, ad estendere al maggior numero possibile di soci le prestazioni mutualistiche.

4.2. La Cooperativa non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, sono disciplinati in appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'articolo 2521 del codice civile. Si precisa comunque, con riferimento ai rapporti mutualistici, che la società è, e sarà, obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento dei soci, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità con i regolamenti, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. È altresì espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi; le condizioni di tali rapporti sono caso per caso stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

Articolo 5 - Oggetto sociale.

5.1. La Società, con scopo mutualistico e senza finalità di lucro, ha per oggetto la realizzazione, l'acquisto ed il recupero di immobili da assegnare ai propri soci in godimento, in proprietà o mediante altre forme contrattuali, nonché la gestione dell'insieme di strutture e servizi che possano favorire la fruizione dell'immobile, l'integrazione sociale e la elevazione culturale e la tutela della salute degli stessi soci attraverso il soddisfacimento delle esigenze ad esse finalizzate, ivi comprese quelle relative ai rapporti delle singole persone e dei rispettivi nuclei familiari con la propria abitazione, con il complesso residenziale, con l'area urbana nella quale il complesso è collocato e con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo, nonché la gestione del patrimonio immobiliare proprio e dei soci.

5.2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, in particolare, la Società può:

- a.** costruire, acquistare, risanare, ristrutturare e gestire edifici, complessi edilizi ed unità immobiliari a destinazione sia residenziale che ad uso diverso;
- b.** assegnare in godimento, in godimento con proprietà differita o in proprietà ai soci le abitazioni comprese negli edifici di cui alla precedente lettera "a" o impiegare altre forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni espressi dai soci attraverso le stesse abitazioni;
- c.** assegnare in godimento o in proprietà ai soci o locare ai soci ed a terzi ovvero alienare a soci o a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale comprese negli edifici di cui alla precedente lettera "a";
- d.** realizzare interventi di risanamento e recupero su edifici o complessi edilizi di proprietà della Cooperativa o dei soci, anche se parte delle unità immobiliari negli stessi comprese siano di proprietà di terzi;
- e.** prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni di cui siano assegnatari o proprietari o degli edifici e complessi edilizi nei quali le abitazioni siano comprese, anche se questi siano in parte di proprietà di terzi;

- f.** prestare ai soci - anche tramite società partecipate - servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa;
- g.** prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nei rapporti con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo.

5.3. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Cooperativa può inoltre stipulare tutti i contratti, e compiere le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la Società può:

- a.** acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e di privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;
- b.** costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero e ricostruzione di immobili, sia direttamente in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero;
- c.** avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare, qualora richiesto dalla disposizione agevolativa, non assegnare in proprietà ai soci né alienare, se non nei limiti ed alle condizioni eventualmente previsti, le abitazioni destinate all'assegnazione in godimento a tempo indeterminato, trasferendone la proprietà, in caso di liquidazione o scioglimento della Società, all'ente indicato dalla medesima disposizione agevolativa ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti;
- d.** contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;
- e.** ricevere prestiti dai soci persone fisiche destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 34;
- f.** stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci;
- g.** effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- h.** concedere ed ottenere avalli, fidejussioni, ipoteche ed analoghe garanzie;
- i.** promuovere o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualità abitativa ed al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici residenziali, anche attraverso l'impiego di energie alternative;
- l.** prestare consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, se opportune per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale;
- m.** prestare consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa a società o enti partecipati;
- n.** consorziarsi, eventualmente anche senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre società cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;
- o.** promuovere, quale attività strumentale e non prevalente, la costituzione ed assumere partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative, società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgano attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale, che non ne deve risultare in alcun modo modificato;

p. partecipare ai Gruppi Cooperativi Paritetici di cui all'articolo 2545 septies del codice civile, se utile al miglior conseguimento dell'oggetto sociale;

q. aderire ad associazioni, Fondazioni ed altri enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale;

5.4. La Cooperativa può altresì:

a. promuovere e partecipare a studi tecnici, economici, finanziari, rivolti al progresso dell'edilizia residenziale;

b. promuovere e realizzare ricerche, studi, esperimenti e impianti per lo sfruttamento e l'impiego di energia alternativa, nonché sperimentare e realizzare nuove tecnologie e tipologie di costruzione, connesse con l'utilizzazione di energia alternativa.

5.5. La Cooperativa, in conformità con il carattere mutualistico della società, per il perseguimento dei propri scopi sociali, si propone di:

a. fornire ai propri soci beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;

b. remunerare adeguatamente i mezzi di autofinanziamento conferiti dai soci ai sensi di legge ed incentivare il loro spirito di previdenza e risparmio;

c. informare adeguatamente i soci, in quanto cooperatori, affinché siano messi nelle condizioni di poter partecipare con competenza alla scelta degli obiettivi economici, culturali e sociali, alla cui realizzazione deve tendere l'attività dell'impresa;

d. promuovere e partecipare a tutte le attività e a quei servizi sociali, culturali, sportivi, ricreativi e mutualistici che favoriscono l'organizzazione del tempo libero, lo spirito di solidarietà e lo sviluppo di una democratica vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;

e. contribuire alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione.

5.6. Le attività comprese nell'oggetto sociale o finalizzate al suo conseguimento, di cui ai commi precedenti, possono essere svolte, in misura comunque non prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile, anche nei confronti ed a favore di terzi che non siano soci della Società.

Titolo II

SOCI

Articolo 6 - Numero, responsabilità e requisiti dei soci.

6.1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per la iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

6.2. La responsabilità di ogni socio è limitata al capitale sociale sottoscritto.

6.3. Possono essere soci le persone fisiche che non siano interdette, inabilite o condannate per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'esame della domanda di ammissione, che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Cooperativa, e che, se straniere, siano in regola con le norme che disciplinano il soggiorno degli stranieri in Italia.

6.4. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la iscrizione alla Società ma unicamente per beneficiare di tali agevolazioni o delle attività e dei servizi realizzati con il ricorso alle stesse.

6.5. Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche applicandosi, ove compatibile, quanto previsto al precedente punto 6.3; in tal caso con la delibera di ammissione, il Consiglio di Amministrazione può attribuire al socio persona giuridica più voti, fino ad un massimo di cinque, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta così come previsto al successivo articolo 22.7; in ogni caso, gli amministratori non possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche che esercitino attività effettivamente in concorrenza con gli interessi della Cooperativa.

Articolo 7 - Domanda di ammissione.

7.1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Società, consegnata direttamente presso la Cooperativa, con contestuale ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:

- a.** cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, eventuali altri recapiti, professione, titolo di studio, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;
- b.** valore della partecipazione che intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi di legge;

c. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Cooperativa e di non esercitare in proprio imprese che svolgono attività effettivamente in contrasto con quella della Società.

7.2. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, nonché analogo dichiarazione attestante di non aver subito condanne penali per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e di non avere carichi penali pendenti per i medesimi reati.

7.3. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera "a" del comma 7.1, la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale.

7.4. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati:

a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, se esistente;

b. estratto autentico della deliberazione di adesione alla Società assunta dall'organo statariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa;

c. se Società Cooperativa, certificato di iscrizione all'Albo delle società cooperative o certificato attestante la presentazione della domanda di iscrizione allo stesso; in caso diverso, certificato di iscrizione al Registro delle imprese;

d. certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la società richiedente è nel pieno godimento dei suoi diritti;

e. se Società Cooperativa edilizia di abitazione, certificato di iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative di abitazione e dei loro consorzi.

Articolo 8 - Delibera di ammissione.

8.1. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione presentata dall'aspirante socio e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

8.2. La delibera di ammissione deve essere comunicata al richiedente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta, e annotata nel libro dei soci solamente dopo che l'interessato abbia effettuato il versamento del capitale.

8.3. Qualora il richiedente non provveda ad eseguire il versamento di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione, la delibera di ammissione a socio si intende revocata ed i versamenti parziali eventualmente eseguiti sono devoluti alla riserva straordinaria qualora il richiedente non presenti domanda scritta di restituzione nei sessanta giorni successivi.

8.4. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.

8.5. Gli Amministratori illustrano nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 9 - *Obblighi dei soci.*

9.1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:

- a.** sottoscrivere e versare la quota sociale indicata nella domanda di ammissione;
- b.** versare il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione;
- c.** versare una somma a titolo di tassa di ammissione, da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

9.2. Il socio è tenuto:

- a.** all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali;
- b.** al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi, alle assegnazioni a diverso titolo di cui sia intestatario, alle attività alle quali partecipi ed ai servizi di cui usufruisca, nella misura e con le modalità previste dai Regolamenti che li disciplinano o deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- c.** a contribuire, se beneficiario delle attività realizzate o dei servizi prestati dalla Cooperativa, all'aumento delle risorse della Cooperativa destinate al conseguimento dell'oggetto sociale, nella misura prevista dalle disposizioni dei Regolamenti di cui alla lettera precedente che disciplinano la determinazione dei relativi corrispettivi o deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- d.** a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa;
- e.** a comunicare alla Società, per lettera spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente con contestuale ritiro di ricevuta, ogni modifica del proprio domicilio e, se diverso, del luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società; tutte le comunicazioni inviate dalla Società all'ultimo domicilio o, se diverso, all'ultimo indirizzo comunicato e riportato sul libro dei soci, si intendono per validamente trasmesse.

9.4. Se non diversamente previsto dai Regolamenti, gli importi dovuti alla Cooperativa devono essere versati dal socio entro il termine indicato nella comunicazione di richiesta ovvero, in mancanza, entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta; decorso tale termine, il socio è automaticamente costituito in mora e sono dovuti alla Società gli interessi calcolati al tasso annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione, che devono essere versati contestualmente all'importo dovuto.

9.5. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione dalla Società e per decesso.

Articolo 10 - *Diritti dei soci.*

10.1. Il socio, che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi e a tutte le attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.

10.2. La Società si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.

10.3. I soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, lo richieda per iscritto, di esaminare, attraverso un rappresentante comune, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Articolo 11 - Recesso del socio.

11.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a.** che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b.** che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al conseguimento dell'oggetto sociale.

11.2. È vietato in ogni caso il recesso parziale.

11.3. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento, valutando le motivazioni nella stessa riportate ed assumendo la decisione meglio rispondente al perseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale. La delibera e, in caso di rigetto, le relative motivazioni, sono tempestivamente comunicate a cura del Presidente, per raccomandata con avviso di ricevimento, al richiedente, il quale può proporre opposizione avanti all'arbitro unico di cui all'art. 39, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

11.4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione della delibera di accoglimento della domanda.

11.5. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dai rapporti mutualistici in corso.

Articolo 12 - Esclusione del socio.

12.1. La esclusione dalla Società è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a.** perda i requisiti previsti dall'articolo 6 per l'ammissione alla Società;
- b.** non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile;
- c.** previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto o in parte il versamento della quota sottoscritta o non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;
- d.** arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievole per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio non lo occupi almeno per il periodo annuo minimo previsto dal Regolamento per l'assegnazione in godimento degli alloggi, o lo ceda in uso ad altri; svolga attività in concorrenza con la società;
- e.** sia interdetto, inabilitato, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

f. che non abbia comunicato il cambio di indirizzo di residenza o domicilio, rendendosi irreperibile per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi; sarà considerato irreperibile il socio qualora siano restituite al mittente, perché il destinatario risulta sconosciuto all'indirizzo indicato ovvero comunque trasferito senza alcuna ulteriore notizia che consenta l'individuazione della sua nuova destinazione, almeno due comunicazioni inviate a mezzo posta all'indirizzo risultante dalla domanda di ammissione a socio o a quello da ultimo comunicato dal socio alla Cooperativa. L'esclusione, in tal caso, diventa efficace - con riguardo al rapporto sociale - decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, da comunicarsi al socio con raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mediante altre eventuali forme di spedizione che certifichino in maniera legalmente equipollente l'invio e/o la ricezione senza che il socio abbia comunicato alla Cooperativa le proprie osservazioni.

12.2. La esclusione è deliberata dagli Amministratori dopo la comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dei motivi che possono comportarne la esclusione dalla Società, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per formulare le proprie osservazioni o per sanare le proprie inadempienze.

12.3. La delibera di esclusione o il verificarsi delle inadempienze di cui al comma precedente sono comunicati al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione avanti all'arbitro unico di cui all'art. 39, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

12.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Cooperativa.

Articolo 13 - *Decesso del socio.*

13.1. Al socio deceduto possono sostituirsi nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli, i genitori ed i collaterali di primo grado, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società.

In assenza di testamento ovvero qualora questo non indichi la persona, fra quelle prima indicate, che dovrebbe sostituirsi al deceduto, si applica il successivo comma 13.4. In assenza di sostituzione nel rapporto, gli eredi hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota.

13.2. Qualora esistano più eredi i medesimi devono indicare, con atto autentificato da notaio, quello che, tra di essi, avendone i requisiti, intende richiedere tale sostituzione, con esclusione degli altri.

13.3. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Cooperativa, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

13.4. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a socio, devono essere inviati alla Cooperativa mediante lettera spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente presso la Cooperativa con contestuale ritiro della relativa ricevuta, entro sei mesi dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tale termine, la quota del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti contrattuali eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Cooperativa sono risolti.

13.5. Sulla richiesta di sostituzione decide il Consiglio di Amministrazione; se la richiesta di sostituzione è accolta, il socio subentrante è esonerato dal versamento di cui all'articolo 8, comma 3.

Articolo 14 - Liquidazione della partecipazione.

14.1. I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione di tale importo eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Le somme spettanti, a qualunque titolo, al socio receduto od escluso, saranno depositate in un apposito conto del bilancio fino al maturare della prescrizione ai sensi di legge.

14.2. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

14.3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio.

14.4. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Titolo III

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 15 - Quote - Patrimonio della Società.

15.1. Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da quote, delle quali la Cooperativa rilascia ai soci apposita ricevuta attestante il valore delle stesse; dette quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari; il trasferimento della quota è regolato dai primi cinque commi dell'art. 2530 del Codice Civile

15.2. Il patrimonio della Società è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore al minimo e non superiore al massimo previsti dalla legge;
- dalle Azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- dalle eventuali azioni dei soci finanziatori;

b. dalla riserva legale;

c. dall'eventuale riserva da sovrapprezzo quote;

d. dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori;

e. dalla riserva straordinaria, che è costituita dalle tasse di ammissione e dalla parte degli utili accantonati ai sensi del successivo art. 17, e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge;

15.3. Le riserve, salvo quelle di cui al precedente comma 15.2, lettera "d", sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

15.4. La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 16 - Azioni di partecipazione cooperativa.

16.1. Per l'attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'attività sociale approvati dall'Assemblea dei soci, la medesima Assemblea autorizza la emissione di azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

16.2. La delibera di autorizzazione all'emissione dovrà stabilire, nel rispetto dei limiti di legge:

- a.** l'importo dell'emissione, per un ammontare complessivo che non potrà comunque essere superiore al valore contabile delle riserve indivisibili, o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso l'Albo delle società cooperative, il numero delle azioni ed il relativo valore nominale unitario;
- b.** i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli;
- c.** la remunerazione, che non potrà in ogni caso essere superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto dalle disposizioni in vigore per la remunerazione delle quote sociali, e le modalità di corresponsione della stessa;
- d.** l'eventuale diritto di opzione a favore dei soci cooperatori;
- e.** le modalità di circolazione;
- f.** il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Articolo 17 - *Esercizio sociale*

17.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

17.3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

17.4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a.** a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b.** al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge;
- c.** all'eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d.** ad eventuale ripartizione dei ristorni destinandoli con la modalità prevista dall'articolo 18;
- e.** ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- f.** ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- g.** la restante parte a riserva straordinaria.

Articolo 18 - *Ristorni.*

18.1. Gli eventuali ristorni saranno destinati all'aumento del capitale sociale mediante aumento proporzionale del valore della quota di ciascun socio, anche in deroga al valore massimo stabilito dall'art. 2525 Cod. Civ.

18.2. L'apposito regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

Titolo IV

GLI ORGANI DELLA COOPERATIVA

Articolo 19 - *Organi della Cooperativa.*

19.1. Sono Organi della Cooperativa:

- a.** L'Assemblea dei Soci;
- b.** Il Consiglio di Amministrazione;
- c.** Il Presidente della Cooperativa;
- d.** Il Collegio Sindacale;
- e.** Le Assemblee speciali dei possessori delle Azioni di partecipazione cooperativa e dei possessori degli strumenti finanziari non partecipativi eventualmente emessi dalla Cooperativa.

Articolo 20 - *L'Assemblea dei Soci.*

20.1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

20.2. L'Assemblea ordinaria:

- a.** approva il bilancio di esercizio e delibera sulla destinazione degli utili, entro i limiti di legge e di statuto;
- b.** procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione nonché del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso nonché eventualmente del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c.** su proposta del Consiglio di Amministrazione, può nominare un Presidente Onorario, da scegliersi tra personalità di rilievo, ivi compresi gli ex Presidenti della Cooperativa, che si siano particolarmente distinte nella promozione, nell'affermazione e nel sostegno della Cooperativa e degli scopi mutualistici che la ispirano. Il Presidente Onorario non è un organo della Cooperativa. Egli può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed è inoltre invitato di diritto alle Assemblee dei Soci e a tutte le manifestazioni ed iniziative organizzate o comunque promosse dalla Cooperativa;
- d.** su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sulla costituzione delle Assemblee separate di cui all'articolo 25;
- e.** determina la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, per la loro attività collegiale, nonché il compenso del Presidente Onorario, del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci, per l'intera durata dell'incarico, e, quando previsto, e del revisore legale o della società di revisione legale dei conti;
- f.** in conformità a quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2521 del Codice Civile, su proposta del

Consiglio di Amministrazione, approva o modifica, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente Statuto che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci;

g. delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore legale o della società di revisione legale dei conti;

h. delibera sull'emissione di azioni di partecipazione cooperativa di cui all'articolo 16, per l'attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo ai quali le stesse sono finalizzate;

i. su richiesta degli interessati, delibera sulle domande di ammissione a soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione;

l. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dal presente Statuto o che siano sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

20.3. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata della Cooperativa, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, revoca, sostituzione ed i poteri dei liquidatori, su fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la

Cooperativa possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile.

Articolo 21 - Convocazione.

21.1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

21.2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, e, nel medesimo termine di quindici giorni prima dell'adunanza, è inviato individualmente ai Soci a mezzo lettera semplice trasmessa tramite il servizio postale o consegnata a mano al domicilio risultante dal Libro Soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria sopra stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee, ivi compreso l'invio dell'invito a mezzo fax, posta elettronica (e-mail) qualora il numero del fax e l'indirizzo di posta elettronica del Socio risultino annotati nel Libro Soci.

21.3. L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

21.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dal giorno di chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

21.5. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci cooperatori.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposta.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale.

Articolo 22 - Validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e modalità di espressione del voto.

22.1. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

22.2. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

22.3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che, per quanto riguarda l'Assemblea straordinaria:

- sulla modifica dell'oggetto sociale di cui al precedente articolo 5,

- sullo scioglimento e la liquidazione della Cooperativa, per cui occorre il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

22.4. L'Assemblea ordinaria convocata per l'assunzione della deliberazione riguardante l'alienazione degli immobili sociali a proprietà indivisa, nella libera disponibilità della Cooperativa o, altresì, occupati da soci ai quali siano stati assegnati in godimento, è regolarmente costituita con le stesse maggioranze di cui ai precedenti commi 1 e 2 e delibera a maggioranza assoluta, fatte comunque salve le disposizioni di leggi speciali in materia.

22.5. Le votazioni devono sempre essere palesi.

22.6. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci iscritti nel Libro Soci da meno di novanta giorni possono presenziare all'assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

22.7. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta; i possessori di azioni di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto. Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta, e precisamente un voto in più ogni 50.000,00 Euro.

22.8. Se la Cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi di diritto di voto, le deliberazioni dell'Assemblea che pregiudichino tali diritti devono essere approvate anche dall'Assemblea dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2541 del Codice Civile.

22.9. Se la Cooperativa ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto, si applica quanto previsto all'articolo 37.

Articolo 23 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea dei soci - Verbale.

23.1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Socio designato a maggioranza dai presenti, il quale verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

23.2. L'assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, un numero adeguato di scrutatori.

23.3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.

Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, e deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire per ciascuna votazione, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o contrari.

Articolo 24 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci.

24.1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti della Cooperativa.

24.2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole assemblee, anche per le convocazioni successive alla prima. Le deleghe debbono essere menzionate, anche in allegato, nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

24.3. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Articolo 25 - Assemblee separate.

25.1. L'Assemblea Generale, sia straordinaria che ordinaria, è preceduta da Assemblee Separate, convocate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al precedente articolo 21, che deliberano sulle materie trattate dall'Assemblea Generale, nonché sull'elezione dei delegati all'Assemblea Generale. Lo svolgimento delle Assemblee Separate è disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Generale ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

25.2. L'Assemblea Generale dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dalla Assemblea dei delegati eletti dalle Assemblee Separate. Le Assemblee Separate sono la sede in cui i Soci esprimono la propria volontà. Conseguentemente, la somma del risultato delle votazioni effettuate in ciascuna Assemblea Separata determina il risultato dell'Assemblea Generale.

25.3. Le Assemblee separate sono convocate presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

25.4. Le Assemblee separate dovranno essere convocate, con le medesime modalità previste all'articolo 21 per la convocazione dell'Assemblea dei soci, per una data anteriore di almeno cinque giorni rispetto a quella fissata per l'Assemblea generale.

25.5. L'avviso di convocazione è unico per le Assemblee separate e per l'Assemblea generale.

25.6. Le assemblee separate deliberano su tutte le materie per le quali è competente l'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria.

25.7. Ciascuna Assemblea Separata elegge i propri delegati all'Assemblea Generale, con le modalità e nel numero determinati dal Regolamento di cui al precedente comma 25.1. I delegati eletti dalle Assemblee Separate devono essere Soci. Le Assemblee Separate eleggono supplenti dei delegati, che li sostituiscano nell'Assemblea Generale in caso di impedimento.

25.8. Per la regolarità della costituzione e della validità delle deliberazioni delle Assemblee separate e dell'Assemblea generale valgono, se non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 22. In ogni caso, il Presidente ed il Segretario di ciascuna Assemblea separata sono nominati dall'Assemblea stessa, ed il verbale di ciascuna Assemblea separata deve essere consegnato, a cura di uno dei delegati, al Presidente dell'Assemblea generale prima dell'inizio della stessa.

25.9. I delegati eletti dalle Assemblee Separate sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto nell'Assemblea Generale – che si sostanzia nella presa d'atto dell'esito delle Assemblee Separate– secondo il mandato dell'Assemblea Separata che li ha eletti. Alle minoranze espresse nel corso delle Assemblee Separate è assicurata la proporzionale rappresentanza all'Assemblea Generale.

Il numero dei voti rappresentati è considerato sia ai fini della regolarità della costituzione dell'Assemblea generale, sia ai fini della validità delle deliberazioni dalla stessa adottate.

Alla Assemblea generale possono assistere, senza diritto di intervento e di voto, tutti i soci della Cooperativa, ancorché abbiano preso parte alle Assemblee separate.

25.10. I verbali delle Assemblee separate sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, quali allegati al verbale dell'Assemblea generale.

25.11. Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti o dissenzienti nelle Assemblee separate, quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione che si intende impugnare.

Articolo 26 - Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

26.1. Se l'Assemblea della Cooperativa ha deliberato l'emissione di Azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'articolo 16, i relativi possessori costituiscono l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

26.2. L'Assemblea speciale delibera:

- a. sulla nomina e la revoca del Rappresentante comune e sul relativo compenso, nonché sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b. sulla approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci che pregiudichino i diritti della categoria;
- c. sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi della categoria e sul relativo rendiconto;
- d. sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce; e. sugli altri argomenti di interesse comune.

26.3. L'Assemblea speciale esprime il proprio parere motivato sullo stato annuale di attuazione dei programmi pluriennali per la cui realizzazione sono state emesse le azioni di partecipazione cooperativa.

26.4. L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In tale ultimo caso, qualora l'Assemblea speciale non venga convocata nei trenta giorni successivi la richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea speciale per esprimere il parere di cui al comma precedente almeno trenta giorni prima della data di prevista convocazione dell'Assemblea della Cooperativa alla quale il parere deve essere sottoposto.

26.5. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto.

26.6. Il Rappresentante comune:

- provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la Cooperativa;

- ha il diritto di assistere alle Assemblee della Cooperativa e di impugnarne le deliberazioni;
- può esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci ed ottenerne estratti.

26.7. Le spese sostenute dal Rappresentante comune sono imputate al fondo di cui al comma 2, lettera c.

26.8. Per la convocazione dell'Assemblea speciale, per la regolarità della sua costituzione e per la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del presente Statuto relativamente all'Assemblea ordinaria dei soci; per la rappresentanza si applicano le disposizioni relative all'Assemblea ordinaria, riferendole ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Il Rappresentante comune presiede le adunanze dell'Assemblea speciale, la quale provvede a designare il segretario. Il Rappresentante comune è altresì responsabile della tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea speciale.

26.9. All'Assemblea speciale possono assistere gli Amministratori ed i Sindaci della Cooperativa, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione.

Articolo 27 - Composizione del Consiglio di Amministrazione - Elezione, decadenza e cessazione del Presidente e dei Consiglieri.

27.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 25 (venticinque) Consiglieri, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento, o fra i mandatarî delle persone giuridiche socie in possesso degli stessi requisiti. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza retribuito.

27.2. Le modalità ed i criteri di selezione dei candidati alla carica di Consigliere sono disciplinati dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Detto regolamento, che ai fini della raccolta e della selezione di candidati consiglieri potrà prevedere la nomina di una apposita Commissione. La selezione dei candidati dovrà in ogni caso avvenire salvaguardando il principio della rappresentanza territoriale dei soci.

27.3. Qualora siano stati emessi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 36 dotati di diritti di amministrazione, la deliberazione dell'Assemblea che ne autorizza l'emissione stabilisce la misura e le condizioni per l'esercizio di tali diritti. In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei Consiglieri.

27.4. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

27.5. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

27.6. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

27.7. I compensi degli Amministratori, per la loro attività collegiale, sono determinati dall'Assemblea all'atto della loro elezione.

27.8. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente con quella della cooperativa, per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società che svolgano attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea. L'amministratore che non osservi anche uno solo di tali divieti decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.

27.9. Oltre che per i motivi previsti al comma precedente, decade di diritto dalla carica l'Amministratore che:

- a.** perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Cooperativa o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia dichiarato fallito;
- b.** non provveda al versamento di quanto dovuto alla Cooperativa entro il termine che gli è stato indicato;
- c.** non sia presente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio, ovvero a più di dieci riunioni, anche non consecutive, nel corso di ciascun mandato o a più di due adunanze dell'Assemblea Generale.

27.10. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, il quale ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione. Qualora la decadenza interessi il Presidente della Cooperativa, la comunicazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, che provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione dell'Assemblea per la sua sostituzione.

Articolo 28 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

28.1. Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente della Cooperativa. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo di esercitare le proprie funzioni.

28.2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare, sia al Presidente che a singoli Consiglieri, specifici incarichi, delegando loro i necessari poteri e precisando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio può sempre impartire direttive agli Amministratori delegati, revocare la delega ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono in nessun caso essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

28.3. All'Amministratore al quale siano affidati specifici incarichi ed attribuite specifiche deleghe è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

28.4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, scelti al suo interno, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, ivi comprese termini e modalità di convocazione delle sedute del Comitato e funzionamento delle stesse.

28.5. Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente affidati ai sensi del precedente comma 28.2, deve altresì astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Cooperativa. In

caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare danno alla Cooperativa possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2391, terzo comma del Codice Civile, e l'amministratore risponde dei danni derivati alla Cooperativa dalla sua azione od omissione.

28.6. Gli amministratori rispondono dei danni che siano derivati alla Cooperativa dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

Articolo 29 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

29.1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge e allo statuto, alla gestione della Cooperativa, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

29.2. In particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto o dalla legge, al Consiglio di Amministrazione compete:

- a.** assumere i provvedimenti in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b.** proporre all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, di determinare l'eventuale sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;
- c.** emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari di cui, rispettivamente, agli articoli 36 e 38 del presente statuto;
- d.** deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile;
- e.** convocare l'Assemblea dei soci e, ove ne sussistano i presupposti, l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, l'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari e l'Assemblea speciale degli obbligazionisti;
- f.** curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- g.** predisporre i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci, o che rientrano comunque tra quelli di competenza dell'Assemblea dei soci, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- h.** predisporre e approvare i regolamenti organizzativi e gli altri regolamenti diversi da quelli indicati al punto precedente, che non rientrano tra quelli di competenza dell'Assemblea dei soci;
- i.** ove consentito dalla legge, deliberare gli adeguamenti dello Statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile;
- j.** deliberare il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune di Cinisello Balsamo nonché la costituzione e l'apertura di uffici e sedi secondarie della Cooperativa;
- k.** stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione (salvo quanto previsto al punto 29.3); in particolare, fra l'altro ed a titolo esemplificativo, deliberare l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili, la costruzione e l'assegnazione di fabbricati e porzioni di fabbricato, contrarre mutui, chiedere prefinanziamenti su mutui già concessi, consentire ipoteche, accendere, postergare, ridurre o radiare ipoteche o qualsiasi annotazione nei registri immobiliari, rinunciare

ad ipoteche, anche se legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso Istituti di credito, svolgere ogni azione presso ogni ufficio pubblico o privato;

l. transigere e compromettere vertenze a mezzo di arbitri;

m. deliberare il conferimento di procure per più atti o per determinate categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente della Cooperativa;

n. nominare direttori, determinandone la mansioni ed i compensi;

o. assumere e licenziare i dirigenti della Cooperativa e disciplinarne il rapporto di lavoro;

p. provvedere alla sostituzione dei consiglieri che venissero a mancare nel corso dell'esercizio ai sensi ed entro i limiti dell'articolo 2386 Codice Civile;

q. valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché dell'organico della Cooperativa; esaminare i piani strategici e finanziari ed i programmi di attività della Cooperativa; valutare il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni;

r. redigere, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile;

s. deliberare sulla fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;

t. redigere il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 Codice Civile, primo comma, con le modalità di cui all'articolo 2513 Codice Civile, e predisporre la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, che deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;

u. assumere le deliberazioni allo stesso affidate dai Regolamenti della Cooperativa;

v. acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e nei modi di legge e di statuto;

w. deliberare l'assunzione di partecipazioni in altre imprese;

x. deliberare la partecipazione a Gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545 septies Codice Civile.

29.3. Qualora intenda deliberare l'alienazione a soci o a terzi di immobili sociali a proprietà indivisa, nella libera disponibilità della cooperativa o, altresì, occupati da soci ai quali siano stati assegnati in godimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Assemblea, con delibera assunta ai sensi dell'articolo 22.4.

29.4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre predisporre, con riferimento a ciascun esercizio, il Bilancio Sociale della Cooperativa, determinando le modalità secondo le quali darne divulgazione tra i soci.

Articolo 30 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione, validità delle sedute e delle deliberazioni.

30.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Cooperativa, che ne presiede le riunioni e ne coordina i lavori, tutte le volte che lo ritenga opportuno, indicativamente con cadenza mensile. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, entro quindici giorni, quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

30.2. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata ai

Consiglieri, alternativamente, mediante lettera raccomandata, e-mail, fax o mediante qualsiasi altro mezzo che consenta il rilascio di una prova scritta della ricezione, o consegnata direttamente ai Consiglieri, che ne rilasciano ricevuta, almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma, per e-mail o per fax, o mediante qualsiasi altro mezzo che consenta il rilascio di una prova scritta della ricezione, o consegnata direttamente ai Consiglieri, che ne rilasciano ricevuta, con un preavviso di almeno due giorni non festivi.

30.3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono validamente assunte se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

30.4. Le votazioni sono effettuate con voto palese.

30.5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio, o da un dipendente o Collaboratore della Cooperativa designato dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

30.6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate dal Collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti, entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2378 Codice Civile.

Possono essere altresì impuginate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; in tal caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 Codice Civile.

30.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza e/o videoconferenza, a condizione che:

- a.** siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b.** che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c.** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d.** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 31 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa.

31.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è eletto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 28, comma 28.1.

Il Presidente è revocabile dal Consiglio di Amministrazione in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

31.2. La carica di Presidente ha la stessa durata di quella degli altri Amministratori.

Qualora il Presidente venga a mancare, per qualsiasi motivo, durante il mandato, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla sua sostituzione. Fino alla sua sostituzione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

31.3. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa e ad esso competono la promozione

e l'indirizzo dell'attività della Cooperativa, per il migliore conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, il controllo dell'attività svolta dai dipendenti della Cooperativa e la corretta applicazione, da parte degli stessi, dei Regolamenti in vigore.

Al Presidente compete inoltre la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso l'Arbitro Unico di cui all'art. 39, nonché presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale, di qualsiasi grado, l'adozione dei provvedimenti che gli sono demandati dai Regolamenti vigenti, nonché i poteri ed i compiti che gli vengono affidati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delega.

31.4. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 32 – Composizione e nomina del Collegio Sindacale.

32.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, che ne nomina, contemporaneamente, il Presidente.

Contestualmente l'Assemblea elegge altresì due Sindaci supplenti, i quali non fanno parte del Collegio Sindacale e non partecipano alle sue riunioni.

Qualora siano stati emessi strumenti finanziari partecipativi, ai possessori degli stessi può essere consentito di eleggere non più di un Sindaco effettivo.

32.2. Tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

32.3. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a.** coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- b.** i soci che non siano in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione;
- c.** coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;
- d.** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa e di quelle sottoposte a comune controllo.

32.4. I Sindaci effettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio sindacale è stato ricostituito.

I Sindaci sono sempre rieleggibili.

32.5. Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio sindacale viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

32.6. Decade di diritto dalla carica il Sindaco che venga cancellato o sospeso dal registro dei Revisori contabili

o che, senza giustificato motivo, non sia presente a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, ovvero a più di dieci riunioni, anche non consecutive, nel corso di ciascun mandato, o a più di due adunanze dell'Assemblea nel corso di ciascun mandato.

32.7. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente del Collegio Sindacale, che ne dà immediata comunicazione al Sindaco interessato e convoca, nei successivi quindici giorni, il Collegio sindacale per la sua sostituzione ai sensi del comma seguente. Se la decadenza riguarda il Presidente del Collegio, la comunicazione e la convocazione sono effettuate dal Sindaco più anziano di età.

32.8. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se viene a mancare il Presidente, la presidenza è assunta fino alla prima Assemblea dal Sindaco più anziano di età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

32.9. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

32.10. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Essi sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

32.11. L'azione di responsabilità contro i Sindaci è promossa dall'Assemblea o dai soci, applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393 bis del Codice Civile, sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi dei Sindaci; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

Articolo 33 - Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale.

33.1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

33.2. Il Collegio sindacale, in particolare, oltre alle attribuzioni previste dalle altre disposizioni del presente Statuto:

- a.** vigila sulla conformità alla legge, allo Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo e dei provvedimenti esecutivi delle stesse disposti dal Presidente;
- b.** accerta la regolare tenuta dei libri sociali;
- c.** accerta, almeno ogni tre mesi, la consistenza dei valori depositati presso la Cooperativa e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- d.** accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa;

e. riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile; riferisce altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulle eventuali denunce presentate dai soci; documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, del Codice Civile, con le modalità di cui al successivo articolo 2513;

f. richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;

g. convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione.

33.3. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea;

33.4. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

33.5. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

33.6. In ogni caso, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di Collegio Sindacale e di revisione legale dei conti delle Società per Azioni.

Articolo 34 – Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti, risoluzione del contratto.

34.1. La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale dei conti o da una Società di Revisione Legale dei conti a ciò abilitati ai sensi delle vigenti normative.

34.2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei soci su proposta motivata dell'Organo di controllo. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore Legale o alla Società di Revisione Legale dei conti, per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico stesso. Revoca e dimissioni sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge.

34.3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

34.4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

- 1)** esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio ed eventuale bilancio consolidato;
- 2)** verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Il tutto secondo le prescrizioni del D. Lgs, 27 gennaio 2010 n.39 e delle successive normative in materia.

34.5. Il conferimento dell'incarico, la revoca e le dimissioni dall'incarico sono disciplinati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e sue eventuali modifiche ed integrazioni. Sulla nomina e sulla revoca deve essere sentito il parere del Collegio sindacale.

34.6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve possedere i requisiti di indipendenza e di obiettività di cui all'art. 10 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n.39 e successive modifiche ed integrazioni. Non possono essere incaricati della revisione legale dei conti e, se incaricati, decadono dall'ufficio:

- a.** i sindaci della Cooperativa o delle società da questa controllate o di quelle sottoposte a comune controllo;
- b.** coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- c.** coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;
- d.** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Qualora l'incarico sia conferito ad una società di revisione legale dei conti, i motivi di esclusione e di decadenza di cui sopra si applicano ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

34.7. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; è responsabile della veridicità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio.

34.8. Il revisore legale e la società di revisione legale dei conti rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

34.9. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale dei conti, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

34.10. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi dei precedenti paragrafi 34.8 e 34.9 si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

Titolo V

PRESTITI SOCIALI E STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 35 - *Prestiti sociali.*

35.1. I prestiti effettuati dai soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale.

35.2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo. Le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

35.3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore.

35.4. In conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, l'effettuazione dei prestiti deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

35.5. I prestiti sono utilizzati dalla Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

35.6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dal Consiglio di Amministrazione, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento gli sono demandate dal predetto Regolamento. Le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

35.7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

35.8. Non costituiscono prestiti alla Cooperativa i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto contrattuale instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il socio.

Articolo 36 - Strumenti finanziari.

36.1. È consentito alla Cooperativa emettere strumenti finanziari, partecipativi e non, destinati ai soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata.

36.2. L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata del Consiglio di Amministrazione, che provvede anche ad emanare un regolamento apposito di emissione, e stabilisce nel rispetto dei limiti di legge:

- a. l'importo complessivo dell'emissione;
- b. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti a titoli nonché per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi;
- c. l'eventuale diritto d'opzione dei soci cooperatori;
- d. l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a terzi.

36.3. Qualora vengano emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

36.4 I possessori di strumenti finanziari non partecipativi costituiscono l'apposita assemblea speciale alla quale si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 26.

Articolo 37 - Modalità di voto degli strumenti finanziari.

37.1. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, si opererà una riduzione proporzionale dei voti esprimibili da ogni socio finanziatore il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore all'unità.

37.2. Ai medesimi soci, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori mediante votazione separata. La deliberazione di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

37.3. La medesima deliberazione stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 38 - Obbligazioni.

38.1. È altresì consentito alla Cooperativa emettere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile; la relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice civile.

38.2. Le obbligazioni emesse dalla Società sono soggette alla disciplina generale prevista per gli strumenti finanziari dall'articolo precedente, alle disposizioni del presente articolo e, per quanto non previsto, alle disposizioni dell'articolo 2410 e seguenti del codice civile.

Titolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 39 - *Clausola arbitrale.*

39.1. Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la società - ad esclusione di quelle relative alle azioni di recupero da parte della Società di crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti dei soci, nonché di quelle finalizzate al rilascio degli immobili sociali da parte dei soci assegnatari o relative alla validità, efficacia, esecuzione o risoluzione degli atti di assegnazione di immobili o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, componenti del Collegio Sindacale e liquidatori, o nei loro confronti, sono demandate, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, alla decisione di un Arbitro Unico nominato, su richiesta della parte che intende promuovere l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società.

La clausola compromissoria è vincolante per gli Amministratori, per i componenti del Collegio Sindacale e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico.

39.2. Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare l'arbitro unico, alla sua sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina.

39.3. Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

39.4. La domanda di arbitrato proposta dalla Cooperativa o nei suoi confronti è depositata presso il Registro delle Imprese a cura del Presidente della Cooperativa ed è resa disponibile ai soci mediante affissione presso la sede sociale ed in luogo accessibile.

39.5. L'arbitro unico decide secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile.

39.6. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

39.7. La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

Articolo 40 - *Scioglimento e liquidazione della Società.*

40.1. Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies del Codice civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a. Il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

40.2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative e mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n 59.

40.3. Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalla disposizione agevolativa, gli immobili di proprietà della Società eventualmente realizzati utilizzando le agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), la cui proprietà deve essere trasferita all'ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.

Articolo 41 - *Requisiti mutualistici.*

41.1. Qualora la Cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (art. 17, comma 17.4), non ripartibilità delle riserve (art. 15, comma 15.3) e di devoluzione del patrimonio (art. 40, comma 40.2) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 42 - *Disposizioni integrative.*

42.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni dallo stesso richiamata valgono le disposizioni del Codice civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, sulle società per azioni.

Firmato: Valeria Lorenzelli

Domenico ORLANDO notaio (sigillo)